


In data 14 ottobre 2008



tra Poste Italiane S.p.A.

e


SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOST, FAILP/CISAL, SAILP/CONFSAI, UGL/COMUNICAZIONI




Premesso che:





- con verbale di accordo del 10 luglio 2008 è stato previsto di operare in un'ottica di consolidamento del rapporto di lavoro verso tutte quelle risorse che abbiano già lavorato in Azienda in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato -stipulato con le causali utilizzate sino al 31/12/2005 e le risorse che - dal 1° gennaio 2006 - abbiano lavorato con contratto a tempo determinato stipulato con le causali di cui al D. Lgs. 368/01 art. 1. - e che, alla data di decorrenza dello stesso accordo, vi stessero ancora operando in virtù di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato;
- i lavoratori destinatari della previsione di cui all'alinea che precede, che intendano aderire all'accordo medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti condivisi tra le Parti il 22 luglio 2008 nel Documento attuativo contenente le Linee Guida Operative, sono tenuti alla restituzione del trattamento economico liquidato dalla Società pur in difetto di prestazione lavorativa o comunque per risarcimento del danno;
- in data 15 settembre 2008, nel corso dell'incontro del Comitato di Monitoraggio sull'attuazione dell'accordo di cui agli alinea che precedono, le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto uno specifico approfondimento in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto, per la gestione di eventuali situazioni individuali particolari;
- in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto, il Codice Civile, art. 2120, - Disciplina del trattamento di fine rapporto - al comma 9 prevede che "L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (Omissis)" e, al comma 11, prevede che "condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. (Omissis)";
- in tale quadro, alla luce degli approfondimenti svolti nei citati incontri del Comitato di Monitoraggio



tra le Parti si conviene quanto segue



La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.



Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art.2120 Codice Civile, convengono sulla seguente ipotesi ulteriore di accesso all'anticipazione del trattamento di fine rapporto, rispetto a quelle definite dalla legge:

- restituzione di importi a Poste Italiane a seguito di adesione all'accordo sindacale del 13 gennaio 2006 o del 10 luglio 2008 - come rispettivamente integrati dalle Linee guida operative del 24 gennaio 2006 e del 22 luglio 2008 - e sottoscrizione del verbale di conciliazione.

Con riferimento esclusivo all'ipotesi di anticipazione di cui alla presente intesa, le Parti convengono altresì che, in deroga alle previsioni di cui all'art. 2120 Codice Civile, comma 6, la richiesta di accesso all'anticipazione del trattamento di fine rapporto, potrà essere presentata anche da parte di lavoratori con meno di 8 anni di servizio in Poste Italiane.

Le Parti convengono infine che le anticipazioni del trattamento di fine rapporto riconosciute ai sensi della presente intesa non saranno incluse nelle percentuali del 10% e del 4% annuo, di cui all'art. 2120 Codice Civile, comma 7.


Possono presentare richiesta di anticipazione, ai sensi della presente intesa, i lavoratori aderenti all'accordo del 13 gennaio 2006 o del 10 luglio 2008 per il consolidamento del rapporto di lavoro.

La quota massima erogabile è pari al 70% dell'accantonamento TFR maturato alla data del consolidamento, che non comprende quanto eventualmente destinato a favore della previdenza complementare, al netto delle quote relative ai periodi non lavorati per le quali è previsto il recupero da parte dell'Azienda ed al netto di eventuali posizioni debitorie del lavoratore come previsto dal Regolamento di attuazione art. 66 CCNL 11.1.01 - Anticipazione di TFR (3 maggio 2001).





Resta fermo che l'attribuzione di tale anticipazione verrà effettuata solo a fronte della effettiva sottoscrizione del previsto verbale di conciliazione in sede sindacale (ovvero presso la DPL) e che la stessa comporterà una corrispondente riduzione del debito nei confronti dell'Azienda con conseguente impatto sul piano di rateizzazione concordato, privilegiando, ricorrendone le condizioni, la prima Una Tantum utile.

La richiesta di anticipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio 2009.

Poste Italiane S.p.A.:



OO.SS.:

SLC CGIL 
SLP CISL 
UIL POST 
FAILP CISAL 
SAILP CONFSAI 
UGL COM.NI 